

Penale Sent. Sez. 2 Num. 42535 Anno 2017

Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI

Relatore: DI PISA FABIO

Data Udiienza: 22/06/2017

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

CAIFFA ANTONIO nato il 21/10/1984 a GALLIPOLI

avverso la sentenza del 27/05/2016 della CORTE APPELLO di GENOVA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI CUOMO, che ha concluso per l' inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 27/05/2016 la Corte di Appello di Genova confermava la sentenza del Tribunale di Chiavari del 12/06/2013 in forza della quale Antonio Caiffa è stato ritenuto colpevole del delitto di truffa ai danni di Dario Macchiavello per avere, con artifici e raggiri consistiti nel fare apparire come seria l' offerta di vendita di una autoradio al prezzo di euro 385,00 su di un sito di vendite *on line* " New Elettronica Store" facendosi accreditare dal predetto la somma di euro 400,00 sulla carta *Posta Pay* a lui intestata, indotto in errore l' acquirente, procurandosi un ingiusto profitto costituito dalla percezione della superiore somma senza provvedere alla consegna di alcun bene.



2. Avverso la suddetta sentenza l'imputato, a mezzo del proprio difensore, propone ricorso per cassazione deducendo, con unico motivo, violazione di legge mancando la prova dell' elemento soggettivo del contestato reato, dovendosi configurare, esclusivamente, un illecito di tipo civilistico in quanto si sarebbe verificato un mero inadempimento contrattuale.

3. Il ricorso deve ritenersi inammissibile in quanto manifestamente infondato.

Va, invero, osservato che la Corte territoriale ha ritenuto, con motivazione congrua ed adeguata, configurabile il delitto di truffa contestato alla luce degli accertati contatti via *internet* fra il ricorrente e la persona offesa e della pure accertata intestazione all' odierno imputato della carta *postepay* ove era stata depositata da parte della persona offesa il prezzo concordato della vendita.

Ed al riguardo il giudice di primo grado aveva chiarito come nella condotta ascritta al Caiffa dovessero ravvisarsi gli estremi del raggiri essendosi trattato di una condotta idonea ad ingenerare nella vittima la percezione di una falsa apparenza da cui era derivato l'inganno in cui la stessa era caduta e che l'aveva indotta a compiere l'atto di disposizione patrimoniale (versamento della somma di euro 400,00 sulla carta di credito del Caiffa) senza ricevere il bene oggetto di vendita.

3.1. Occorre ribadire che la sentenza di primo grado e quella di appello, quando non vi è difformità sulle conclusioni raggiunte, si integrano vicendevolmente, formando un tutto organico ed inscindibile, una sola entità logico- giuridica, alla quale occorre fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione.

3.2. Come correttamente ritenuto dai primi giudici, con impostazione confermata in sede di gravame, le modalità degli accadimenti (vale a dire la messa in vendita a mezzo "vetrina informatica" di un bene in realtà inesistente, con incameramento del prezzo senza consegnare il bene ovvero restituire la somma incamerata) erano idonei a dimostrare univocamente la condotta truffaldina dell' imputato.

4. In punto di diritto va, quindi, osservato che la condotta posta in essere dal Caiffa rientra, anche sotto il profilo psicologico, nell'ipotesi della truffa contrattuale che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, è configurabile allorché l'agente pone in essere artifici e raggiri al momento della conclusione del negozio giuridico, traendo in inganno il soggetto passivo che viene indotto a prestare un consenso che altrimenti non sarebbe stato dato. La successiva inadempienza pertanto non costituisce illecito civile, ma la conclusione dell'attività criminosa: *ex plurimis* Cass. /1980 Rv. 148455 - Cass. /2008 Rv. 242296. Nella truffa contrattuale, poi, l'elemento che imprime al fatto della inadempienza il carattere di reato è costituito dal dolo iniziale, quello cioè che, influenzando sulla volontà negoziale di uno dei contraenti (falsandone, quindi, il processo volitivo avendolo determinato alla stipulazione del negozio in virtù dell'errore in lui generato mediante artifici o raggiri) rivela nel contratto la sua intima natura di finalità ingannatoria: (Cass. /1981 Rv. 149803 - Cass. /1983

Rv. 164164), apparendo, quindi, del tutto priva di fondamento la tesi circa la sussistenza di un mero inadempimento contrattuale.

4.1. Nel caso di specie i giudici di merito hanno accertato – con una ricostruzione in fatto non censurabile in questa sede – che il¹ Antonio Caiffa ha posto in essere la condotta illecita contestata consistita nell'effettuare l'offerta di vendita *on line* al fine di ottenere il pagamento e non consegnare il bene, rendendosi, poi, di fatto irreperibile.

La sentenza in punto di affermazione della responsabilità del predetto deve ritenersi, quindi, immune da censure.

5. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro millecinquecento

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro millecinquecento alla Cassa delle Ammende.

Sentenza a motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 22 Giugno 2017

II consigliere estensore


II presidente